



PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

(Tel. 0783/793237 – PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it)

LETTERA D'INVITO

**AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D. LGS. 50/2016,
COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. a) DEL D.L. 76 DEL 16 LUGLIO 2020
CONVERTITO DALLA L. N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 PER L'AFFIDO, CON
MODALITA' "APERTA", DEL
"SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA FURTO/RAPINA E FURTO/RAPINA
PORTAVALORI" PER LA DURATA DI DUE ANNI.
PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA
"SARDEGNA CAT"**

Importo massimo della spesa soggetto a ribasso per il biennio: €. 13.000,00 (€. tredicimila /00) ogni onere
compreso.

C.I.G.: ZC02EA3C47

Acquisita la propria determinazione a contrarre n. 1173 del 7 ottobre 2020, di avvio dell'affido diretto ex Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con L. n. 120 dell'11 settembre 2020, con modalità "aperta" con procedura informatizzata mediante la piattaforma elettronica "Sardegna Cat", del servizio per la "Copertura assicurativa Furto/Rapina e Furto/Rapina portavalori" per il periodo di due anni, con la presente **si invita codesto operatore economico** a presentare offerta.

La "Lettera d'invito" regola le modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di affido. Sono presenti altre ulteriori informazioni relative all'affido oggetto del procedimento.

1. OGGETTO E BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - CPV -MODALITA' DI FINANZIAMENTO

- È oggetto dell'affido il servizio per la "Copertura assicurativa Furto/Rapina e Furto/Rapina portavalori" per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2020. Si fa rinvio per ogni maggiore descrizione e completezza di informazioni al "Capitolato" che regola il servizio.
- CPV: 66517300-0 "Servizi di assicurazione di gestione dei rischi"
- L'affido è finanziato con fondi di bilancio ordinario.

2. PROCEDURA DI AFFIDO

Affido diretto ex Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con L. n. 120 dell'11 settembre 2020, del servizio per la "Copertura assicurativa Furto/Rapina e Furto/Rapina portavalori" per il periodo di due anni mediante la piattaforma telematica della R.A.S. "Sardegna Cat" con R.d.o, con modalità "aperta" ovvero con invito esteso a tutti gli operatori economici di cui al codice dell'Albero Merceologico "AL 28" - descrizione categoria "Servizi finanziari e assicurativi- Servizi di assicurazione di gestione dei rischi", **in possesso dei requisiti richiesti e prescritti** dalla presente "Lettera d'invito", dallo "Schema di Contratto", dal "Capitolato" e da tutta la documentazione complementare. *Gli operatori economici, pertanto, per poter partecipare al procedimento dovranno essere iscritti ed abilitati nella piattaforma telematica di che trattasi.*

Si evidenzia che qualora l'iscrizione e abilitazione non fossero regolari il sistema telematico non consentirà l'invito all'operatore economico a presentare offerta.

3. AMMONTARE MASSIMO DELLA SPESA E CRITERI DI AFFIDO

L'importo massimo della spesa soggetto a ribasso è di €. 13.000,00 (€. tredicimila/00) ogni onere compreso per il biennio assicurativo.

L'affido avverrà secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l'attribuzione del punteggio massimo di 70 (settanta) punti – da attribuire con criterio esclusivamente matematico- per l'elemento offerta tecnica, e del punteggio massimo di 30 (trenta) punti per l'elemento prezzo offerto.

Per il dettaglio del criterio di aggiudicazione si fa rimando ai successivi punti 20, 20.1, 20.2, 20.3.

Si avverte che:

- a) Secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente "Lettera d'invito".

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

- b) Si procederà all'affido anche in presenza di una sola offerta valida; al contempo l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all'affido se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non si è dato luogo alla predisposizione del DUVRI in quanto non sono previsti rischi da interferenze.

4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A corpo.

5. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società affidataria dovrà dare copertura alla polizza a decorrere dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2020.

6. CLAUSOLA BROKER

Relativamente alla conclusione, alla gestione dell'assicurazione di cui al presente affido e per tutto il tempo di durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi ecc. **è prevista la "Clausola broker"**, come meglio dettagliata all'art. 1.15 del "Capitolato" regolante il contratto.

L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con la Compagnia di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale verrà stipulato il contratto **nella misura del 7% (sette%)** del medesimo.

7. PAGAMENTI

I pagamenti avverranno secondo quanto stabilito dagli artt. 1.6 e 1.15 del "Capitolato" regolante il servizio.

Come previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora venga disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in caso di mancato definitivo affido e stipula contrattuale la Compagnia avrà diritto al pagamento del premio sulla copertura effettuata in ragione di 1/360° al giorno, del premio complessivo annuo proposto in sede di offerta.

8. TERMINI PER LA RICEZIONE E L'APERTURA DELLE OFFERTE

I termini per la presentazione delle offerte sono fissati nel procedimento telematico della piattaforma elettronica "Sardegna CAT" della Regione Autonoma della Sardegna.

9. GARANZIA PROVVISORIA

In ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, art. 1 comma 4) non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

10. SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO E PRESCRIZIONI GENERALI

- Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) e ss.mm.ii., la procedura di affidamento avverrà mediante procedura telematica "Sardegna CAT" della piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna; costituisce pertanto elemento essenziale l'iscrizione e l'abilitazione del concorrente alla piattaforma telematica suddetta;
- Sono ammessi a partecipare al procedimento i concorrenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ovvero da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del codice, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che risultano in possesso dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 10.
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del nuovo Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare al procedimento anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato al procedimento medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del nuovo Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo procedimento; in caso di violazione sono esclusi dal procedimento sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

- Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del nuovo Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto affidatario del servizio dopo l'affido o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'affido, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.
- Si precisa che non essendoci servizi scorporabili l'unica modalità di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti è quella di tipo orizzontale; in ordine alla distribuzione delle quote e in ordine al possesso dei requisiti tra mandatario e mandanti rimane fermo l'obbligo che il mandatario debba essere dotato dei requisiti in misura maggioritaria.
- È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, la delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento; la scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta; la coassicurazione non dichiarata in sede di offerta o successiva all'affido è inammissibile.

11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

La partecipazione al procedimento è riservata ai concorrenti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

11.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del nuovo Codice;
- b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.;
- c) non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.

In caso di partecipazione al procedimento di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari o GEIE, coassicurazione, a pena di esclusione i requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o delle coassicuratrici.

11.2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- I concorrenti partecipanti al procedimento d'affido devono essere iscritti al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del nuovo Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente l'impresa.
- autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, secondo la legislazione vigente, per il ramo rischio di cui alla presente procedura. Le imprese non aventi sede legale in Italia, saranno ammesse a partecipare al procedimento in conformità agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005;

AVVERTENZA:

- **sono ammesse a partecipare al procedimento le sole Direzioni Generali delle imprese assicuratrici o loro gerenze, autorizzate ai sensi di legge dalle Compagnie assicuratrici, nonchè le**

Rappresentanze Italiane di imprese estere o loro gerenze in possesso dell'autorizzazione ministeriale per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo rischio di cui al presente affido, **e non anche i semplici agenti di assicurazione. Questi ultimi potranno partecipare al procedimento **esclusivamente** in qualità di procuratori del Rappresentante legale della Direzione Generale dell'impresa di assicurazione rappresentata, e allo scopo nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l'offerta siano sottoscritte in qualità di procuratore del legale rappresentante, la relativa procura, dovrà essere **trasmessa unitamente alla documentazione amministrativa, in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.****

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari o GEIE, coassicurazione, a pena di esclusione i requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o dalle coassicuratrici

11.3. REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO

Il concorrente deve possedere nel **triennio 2017/2018/2019** una raccolta premi nel ramo **rischi "DANNI" non inferiore complessivamente a €. 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni/00).**

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite minimo indicato all'art. 83, comma 5 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Mezzo di prova: secondo quanto previsto dall'allegato XVII parte 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di Consorzio o RTI il requisito della raccolta premi dovrà essere posseduto nella complessità dell'importo tra tutte le componenti del consorzio o raggruppamento; la mandataria deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria, ovvero la mandataria dovrà possedere un volume finanziario di premi maggiore rispetto a quello posseduto da ogni mandante;

In caso di coassicurazione, il requisito della raccolta premi dovrà essere posseduto nella complessità dell'importo tra tutte le società coassicuratrici; la delegataria deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria, ovvero la delegataria dovrà possedere un volume finanziario di premi maggiore rispetto a quello posseduto da ogni delegante;

Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio ai sensi di quanto previsto dall'art 47 del Codice.

11.4. REQUISITI DI ORDINE TECNICO PROFESSIONALI

I concorrenti devono aver attivato nell'ultimo **quinquennio antecedente al giorno dell'invito a presentare offerta, almeno tre contratti** nel ramo rischio "FURTO/RAPINA" di importo **non inferiore a quello al presente affido (€. 13.000,00 ogni onere compreso per contratto avviato).**

Mezzo di prova: secondo quanto previsto dall'allegato XVII parte 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Secondo quanto previsto dal medesimo mezzo di prova ci si avvale della facoltà di prendere in considerazione i servizi svolti negli ultimi cinque anni antecedenti al giorno dell'invito a presentare offerta.

In caso di Consorzio o RTI il requisito dovrà essere posseduto nella complessità tra tutte le componenti del consorzio o raggruppamento; la mandataria deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria, ovvero la mandataria dovrà aver svolto due dei tre contratti

In caso di coassicurazione, il requisito dovrà essere posseduto nella complessità tra tutte le società coassicuratrici; la delegataria deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria, ovvero la delegataria dovrà aver attivato due dei tre contratti.

Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio ai sensi di quanto previsto dall'art 47 del Codice.

12. AVVALIMENTO

In attuazione del disposto dell'art. 89 del codice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs n.50/2016 e che risulti carente dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti, può dimostrare il possesso di questi ultimi avvalendosi dei requisiti di altro soggetto (da dichiarare nella Parte II – Sez. C del DGUE).

Si precisa che:

1. Non è consentito che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino al procedimento sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti;
2. Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; *(art.89 comma 5 del codice)*

A tal fine il concorrente che intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento dovrà indicarlo nel DGUE (Parte II lett. C) ed allegare nella documentazione amministrativa, **a pena di esclusione e** nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 e appresso indicata:

- a) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, ex DPR 445/2000 art. 46 e 47, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti necessari per la partecipazione al procedimento, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione, utilizzando il modello DGUE (Parte II - Lett. A e B; Parte III; Parte VI), ex DPR 445/2000 art. 46 e 47, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici;
- c) dichiarazione, DPR 445/2000 art. 46 e 47, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie per l'esecuzione del servizio di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione, DPR 445/2000 art. 46 e 47, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria con la quale attesta che la medesima impresa non partecipa al procedimento in proprio o associata o consorziata;
- e) contratto originale o copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in *modo compiuto, esplicito ed esauriente*:
 1. oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 2. durata;
 3. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

13. COASSICURAZIONE

Nel caso di coassicurazione, la compagnia affidataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espresa dichiarazione di impegno in sede di presentazione di offerta, una quota del rischio maggiore rispetto alle altre singole coassicuratrici, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espresa dichiarazione di impegno in sede di offerta - una quota del rischio ciascuna inferiore a

quella della compagnia affidataria (Delegataria).

In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

A pena di esclusione dal procedimento la "Dichiarazione sostitutiva- Allegato 1", l'offerta tecnica "Allegato 3" e l'offerta economica - "Allegato 4" dovranno essere sottoscritte sia dalla delegataria sia dalle deleganti.

NOTA BENE: ciascuna delle compagnie "Deleganti" dovrà produrre il proprio DGUE

14. SUBAPPALTO E CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL'ANAC

Qualora il concorrente, in caso di affido, intenda avvalersi del subappalto **è fatto obbligo di indicare**, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n.50/2016, all'atto dell'offerta (nel modello DGUE - Parte II - lett. D) i servizi e/o le parti dei servizi che eventualmente intende subappaltare, nel rispetto del limite massimo **del 40% dell'importo del servizio. (art. 105 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici come modificato dalla legge di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32)**

Ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il concorrente che ha partecipato alla procedura non può essere affidatario del subappalto.

La Provincia provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo del servizio dagli stessi eseguiti nei seguenti casi (art. 105 comma 13 del Codice):

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, come stabilito per l'anno 2017 dalla Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21 dicembre 2016 il contributo per il presente appalto non è dovuto poiché l'importo dell'affido è inferiore a € 150.000,00.

15. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario, trattandosi di affido inferiore all'importo di €. 40.000,00 avverrà in maniera autonoma dalla stazione appaltante e non attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

I concorrenti dovranno far pervenire **entro e non oltre l'orario perentorio indicato nella RDO** le offerte sul sito www.catsardegna.it secondo le indicazioni previste delle "Regole di E-procurement della Pubblica Amministrazione – CAT SARDEGNA. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul CAT SARDEGNA.

L'offerta sarà composta da tre "BUSTE":

- una prima busta virtuale, denominata "BUSTA DI QUALIFICA" - contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- una seconda busta virtuale, denominata "BUSTA TECNICA", contenente l'OFFERTA TECNICA;
- una terza busta virtuale, denominata "BUSTA ECONOMICA – contenente l'OFFERTA ECONOMICA

La documentazione contenuta nelle suddette buste dovrà essere firmata digitalmente

17. CONTENUTO DELLA "BUSTA DI QUALIFICA" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Deve contenere i seguenti documenti e dichiarazioni:

a) **DICHIARAZIONE**, da rendere redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - sottoscritta DIGITALMENTE dal legale rappresentante del concorrente, **con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore**; la domanda può essere sottoscritta, SEMPRE DIGITALMENTE, anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e **copia conforme all'originale della relativa procura.**

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la Dichiarazione deve essere sottoscritta **DIGITALMENTE** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio/;

Nel caso di coassicurazione l'istanza deve essere sottoscritta DIGITALMENTE dalla delegataria e dalle deleganti.

L'istanza di partecipazione, di cui sopra, dovrà contenere la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente dichiara:

- di essere a conoscenza di tutte le condizioni descritte nella "Lettera d'invito", nel "Capitolato" e nello "Schema di contratto" che regolamentano il procedimento di affido e di impegnarsi ad osservare in ogni loro parte e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme contrattuali;
- che la Compagnia è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, secondo la legislazione vigente, per il ramo rischio di cui alla presente procedura;
- che la Compagnia possiede nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi nel ramo rischi "DANNI" non inferiore complessivamente a €. 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni/00).
- che la Compagnia ha attivato nell'ultimo **quinquennio antecedente al giorno dell'invito a presentare offerta**, almeno tre contratti nel ramo rischio "FURTO/RAPINA" di importo non inferiore a quello al presente affido (€. 13.000,00 ogni onere compreso per contratto avviato).
- di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, delle spese relative al costo del personale e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- di non trovarsi in una delle fattispecie di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter, f-bis), f-ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia di Oristano ed allegato alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.13 del 21/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, (consultabile al link:

- <http://www.provincia.or.it/.galleries/doc-regolamenti/CODICE DI COMPORTAMENTO della Provincia di Oristano.pdf> ;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010 n. 136 e successive disposizioni ed integrazioni modificative di cui alla L: n. 217/2010 di conversione del D.L. 12/11/2010 n. 187;

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, utilizzando il “Documento di Gara Unico Europeo” - (DGUE)- “Allegato 2” del presente Disciplinare, firmata “DIGITALMENTE” con la quale il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 10.1 (da dichiarare nella Parte III – Sez. A-B-C del DGUE), di idoneità professionale di cui al punto 10.2 (da dichiarare nella Parte IV – Sez. A del DGUE) e di ordine economico-finanziario e tecnico organizzativo di cui al punto 10.3 e 10.4 (da dichiarare nella Parte II – Sez. A del DGUE) del presente bando. Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale subappalto (da dichiarare nella Parte II – Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

Nel caso di raggruppamenti d'impresa costituiti o costituendi/GEIE/ consorzi ordinari/reti di imprese etc., **di coassicurazione**, la dichiarazione dovrà essere resa da **ciascuno dei soggetti partecipanti, utilizzando ciascuno il DGUE.**

Nel caso di consorzi stabili, la dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE.

N.B.

1. La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**art. 80, comma 1 e 2**, va riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80 di seguito indicati:
 - in caso di **impresa individuale**: titolare e direttore tecnico;
 - in caso di **società in nome collettivo**: soci e direttore tecnico;
 - in caso di **società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico;
 - **altri tipi di società o consorzio**: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si richiama quanto indicato dall'ANAC nel comunicato del Presidente del 26 Ottobre 2016, che di seguito si riporta:

“Problemi interpretativi sono sorti in relazione al riferimento, mutuato dalla direttiva europea, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», in quanto l'ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un «consiglio di direzione» o un «consiglio di vigilanza» Al fine di consentire l'applicazione della norma in esame, le indicazioni ivi contenute devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

- 1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
 - 2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;
 - 3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).
- Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con*

sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione”.

1. La dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del nuovo Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto 1 che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:

- se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data del presente bando;
- qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- qualora vi siano soggetti cessati dalla carica, come suindicato, per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

Tale dichiarazione viene resa nel DGUE (Parte III).

Nella compilazione del DGUE tenere conto delle Linee Guida indicate nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22 luglio 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 174/2016.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-27&atto.codiceRedazionale=16A05530&elenco30giorni=true

Consultare ai fini di una corretta dichiarazione il punto 3 (modalità di dichiarazione) del comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016.

c) PROCURA, [se del caso] in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata a favore dell'agente che presenta offerta in qualità di procuratore del Rappresentante legale della Direzione Generale dell'impresa di assicurazione rappresentata.

d) [SE DEL CASO]: per le A.T.I. dell'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza alla ditta indicata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di avvalimento la documentazione di cui al punto 12);

e) [SE DEL CASO]: in caso di coassicurazione la dichiarazione prevista e contenente quanto prescritto dal punto 13);

f) [SE DEL CASO] IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI O GEIE – già costituito: Mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero

l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o, in alternativa una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che tale atto è stato già stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

g) PATTO DI INTEGRITA'

18. CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA" – OFFERTA TECNICA

Nella "BUSTA TECNICA" dovrà essere contenuta l'offerta tecnica, compilata utilizzando il modello di cui all'**Allegato 3 – Scheda offerta tecnica**- secondo le indicazioni di cui al successivo punto 20.1 della presente "Lettera d'invito", **dovrà essere datata e sottoscritta DIGITALMENTE** dal legale rappresentante della Società *[in caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzi, dovrà essere sottoscritta **DIGITALMENTE** da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, qualora non ancora costituito; in caso di coassicurazione l'offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta **DIGITALMENTE** sia dalla delegataria sia dalle deleganti.]*

19. CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA" – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, secondo il modello di cui all'**Allegato 4- Scheda offerta economica, dovrà essere datata e sottoscritta DIGITALMENTE** dal legale rappresentante della ditta *[in caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzi, dovrà essere sottoscritta **DIGITALMENTE** da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, qualora non ancora costituito; in caso di coassicurazione l'offerta economica dovrà essere sottoscritta **DIGITALMENTE** sia dalla delegataria sia dalle deleganti.]* contenente:

- 1) l'indicazione in cifre ed in lettere della percentuale di ribasso sull'importo massimo della spesa soggetto a ribasso fissato in €. 13.000,00 ogni onere compreso per il biennio assicurativo;
- 2) la quantificazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del costo della manodopera (costo del lavoro);
- 3) la quantificazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del costo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale);

Nota bene:

- sia l'importo del costo del lavoro sia gli oneri di sicurezza come sopra specificati sono ricompresi nell'importo offerto per lo svolgimento del servizio assicurativo;
- la mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni da rischio specifico o aziendale o la quantificazione del costo del lavoro comporterà la nullità dell'offerta e la conseguente esclusione del concorrente dal procedimento.

Nota bene:

- ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza

posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)". Si precisa che, data la particolarità dell'affido di cui al presente procedimento, i suddetti costi devono essere indicati ancorchè quantificati pari a zero. La mancata indicazione dei suddetti costi comporterà l'esclusione dalla gara.

AVVERTENZA:

- Relativamente all'offerta economica, In caso di discordanza tra il valore riportato in cifre e lettere prevarrà quello indicato in lettere;
- **Vanno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.**

20. CRITERIO DI AFFIDO

L'appalto sarà affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

20.1 Criterio di valutazione dell'offerta tecnica.

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà con criteri esclusivamente matematici ed è riferita alla seguente griglia, che costituisce l'**Allegato 3 - "Scheda offerta tecnica"**.

Per ciascuna delle "fattispecie", numerate da 1 a 7, il concorrente ha a disposizione diverse "ipotesi" e dovrà barrare nel riquadro in corrispondenza dell'ipotesi prescelta, alla quale verrà attribuito il corrispondente punteggio prefissato.

SI EVIDENZIA CHE:

- qualora il concorrente barri più ipotesi per la stessa fattispecie non verrà attribuito alcun punteggio;
- qualora in concorrente non barri alcuna ipotesi per la fattispecie di riferimento non verrà attribuito alcun punteggio;
- a ciascun concorrente, nel limite del punteggio massimo di 70 (settanta) punti, la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio complessivo dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per l'ipotesi prescelta per ciascuna fattispecie.

1

Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola:
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvalsesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.
 Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
 È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:
(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)	1 punto
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	2 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)	3 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)	4 punti

2

Cessazione anticipata – Art. 1.9

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.9, la seguente clausola:
 È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso
 È facoltà del Concorrente:
(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	2 punti

3

Atti vandalici – Sez I Art. 2.1 Lettera E

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di risarcimento di € 5.000,00 per sinistro, è facoltà del Concorrente proporre una maggiorazione del suddetto importo.
(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Limite offerto)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 5.000)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 7.500)	6 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 10.000)	12 punti

4

Guasti cagionati dai Ladri – Sez I Art. 2.1 Lettera G

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di risarcimento di € 5.000,00 per sinistro, è facoltà del Concorrente proporre una maggiorazione del suddetto importo.
(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Limite offerto)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 5.000)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 7.500)	6 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 10.000)	12 punti

5	Furto con destrezza – Sez I Art. 2.1 Lettera I	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di risarcimento di € 5.000,00 per sinistro, è facoltà del Concorrente proporre una maggiorazione del suddetto importo. (barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Limite offerto)</p>	

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 5.000)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 7.500)	13 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 10.000)	26 punti

6	<p>Art. 4.4 - Furto, rapina, estorsione con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede per ogni sinistro uno scoperto del 20%, è facoltà del Concorrente proporre una riduzione del suddetto scoperto fino all’eliminazione dello stesso. (barrare la casella corrispondente all’ipotesi dello scoperto offerto)</p>	
----------	---	--

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (scoperto 20%)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (scoperto 10%)	5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (nessuno scoperto)	10 punti

7	<p>Art. 4.5 – Anticipo dell’indennizzo</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede la possibilità di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 40% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un aumento di tale acconto in termini percentuali. (barrare la casella corrispondente all’ipotesi di acconto offerto)</p>	
----------	---	--

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (40%)	0 punti
--------------------------	------------------------	----------------

	Ipotesi B (45%)	2 punti
	Ipotesi C (50%)	4 punti

20.2 Criterio di valutazione dell'offerta economica.

Relativamente all'elemento prezzo – offerta economica – sarà assegnato il punteggio massimo (trenta punti) all'offerta che proporrà il maggiore ribasso (prezzo più basso), con attribuzione di un valore numerico decrescente alle altre offerte, secondo la seguente formula di interpolazione lineare:

$$\text{Vai} = \text{Ra} / \text{Rmax}$$

Dove:

Vai= coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra= valore (ribasso) offerto dal concorrente a

Rmax= valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente non effettua alcun ribasso, Ra assume il valore 0 così come il coefficiente Vai, mentre per il concorrente che offre il maggiore ribasso Vai assume il valore 1.

Il coefficiente Vai andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (30), determinando il punteggio per ciascun concorrente.

20.3 Criterio di determinazione del punteggio complessivo.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente sarà dato dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica.

Il servizio sarà affidato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore.

In caso di parità del punteggio finale l'affido avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà tramite pubblico sorteggio.

Il servizio verrà affidato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 c.12 D. Lgs. n. 50/2016).

21. PROCEDURA DI AFFIDO E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il seggio di apertura della documentazione amministrativa procederà a [lett. a) g]):

- a) verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati e la loro correttezza;
- b) aprire la "Busta di qualifica" per ciascun concorrente e verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- c) verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m del D. Lgs 50/2016.
- d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;

- e) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D. Lgs. 50/2016, di coassicurazione, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- f) se del caso attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice tramite la funzionalità della piattaforma (messaggistica);

A tal fine, qualora sia necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata da tutti gli operatori economici ammessi, sospende la seduta di gara per richiedere le dovute integrazioni attraverso la piattaforma Sardegna Cat;

Come previsto dalla norma sopra richiamata verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate e regolarizzate sia le dichiarazioni sostitutive e il DGUE, che gli elementi essenziali mancanti o incompleti. Nel termine assegnato il concorrente deve presentare le integrazioni e le regolarizzazioni richieste a pena di esclusione.

g) alla ripresa dei lavori, il seggio di apertura delle offerte esaminerà la documentazione integrativa e deciderà sull'ammissibilità al prosieguo del procedimento dei concorrenti invitati all'integrazione;

h) successivamente la **Commissione giudicatrice** costituita ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte procederà in seduta pubblica all'apertura delle "Buste tecniche" presentate dai concorrenti ammessi, a verificare la regolarità delle stesse e darne lettura del contenuto; la stessa Commissione giudicatrice procederà successivamente in seduta riservata alla valutazione delle "offerte tecniche" e all'attribuzione del punteggio a ciascun concorrente; successivamente, in seduta pubblica procederà a rendere noto l'esito della valutazione delle "offerte tecniche" ed il rispettivo punteggio, all'apertura delle "offerte economiche", all'attribuzione del punteggio per ciascuna di esse, alla somma dei punteggi attribuiti per ciascuna "offerta tecnica" e ciascuna "offerta economica" e alla formazione della graduatoria finale; la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

i) qualora vi siano almeno tre offerte ammesse si procederà alla verifica della congruità ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016;

Si procederà a trasmettere al Rup le risultanze/graduatoria di gara al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità; la verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto dei suoi uffici.

La proposta di affido, redatta dal R.U.P. è soggetta ad approvazione da parte della Dirigente del Settore Affari Generali. L'affido diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dichiarati in sede di offerta.

Le operazioni del procedimento saranno verbalizzate dal componente verbalizzante del seggio per le finalità previste dall'art. 99, comma 4, del nuovo Codice.

22. STIPULA DEL CONTRATTO - GARANZIA DEFINITIVA

Secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, con modalità elettronica entro 60 gg dall'affido. Non si applica, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

L'affidatario, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione:

Garanzia fidejussoria (cauzione definitiva): ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n.50/2016 e del 3° comma dell'art. 54 della L.R. n. 5/2007, l'affidatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria

del 10 per cento dell'importo dell'affido. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'affido al concorrente che segue in graduatoria.

Come previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., questa stazione appaltante potrà disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza; in caso di mancato definitivo affido e stipula contrattuale la Compagnia avrà diritto al pagamento del premio sulla copertura effettuata in ragione di 1/360° al giorno del premio complessivo annuo proposto in sede di offerta.

Si richiamano le sanzioni stabilite dall'art. 93 comma 6 e dall'art. 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 in caso di mancata sottoscrizione del contratto o mancata costituzione della cauzione definitiva.

Ai fini della stipula contrattuale l'affidatario dovrà produrre i bolli previsti dalle normative vigenti, così come richiesti prima della stipula, nonché la regolarizzazione del bollo nell'offerta economica.

23. DISPOSIZIONI GENERALI

A) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito del procedimento regolato dal presente "Disciplinare".

B) nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l'offerta siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, la relativa procura dovrà essere inserita a sistema nella busta di qualifica, **in originale o copia autenticata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n. 445/2000;**

C) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara. Nel caso in cui alla data della scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di procedimento fino alla medesima data di validità dell'offerta.

D) non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro procedimento.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Oristano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

L'organo competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale, invece, è il T.A.R. Sardegna – sede di Cagliari – Via Sassari n° 17 - 09123 Cagliari –

25. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al Responsabile del Servizio Provveditorato/R.U.P. - P.I. Alessio Petretto (tel. 0783/793237- 320 9245708).

Oristano, 13 ottobre 2020

LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
(f.to dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi)

Allegati:

- **All. 1:** Dichiarazione sostitutiva
- **All. 2:** DGUE – Autocertificazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali
- **All. 3:** Scheda offerta tecnica
- **All. 4:** Scheda Offerta economica
- **All. 4:** Capitolato
- **All. 5:** Schema di contratto
- **All. 6:** Patto di stabilità